



*Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea*

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 3.02.2009
Prot. n. 1512
(data e numero di protocollo)

Posizione :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oggetto: **Decisioni della Commissione del 29 gennaio 2009.** Procedura di infrazione **2008/2194** ex art. 226 Trattato CE: Qualità dell'aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell'aria ambiente – Direttive 1996/62/CE, 1999/30/CE e 2008/50/CE.

TELESPRESSO indirizzato a:

(ANTICIPATO VIA E-MAIL)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee
c.a. Capo Dipartimento
CIACE
Ufficio del Consigliere Diplomatico
Ufficio del Consigliere Giuridico
Settore Legislativo

Ministero degli Affari Esteri
DGIE VI - Servizio del Contenzioso

Ministero dell'Ambiente
Gabinetto - Ufficio Legislativo
Ufficio del Consigliere Diplomatico

Roma

Si trasmette, in allegato la Nota C(2009)0286 del 29 gennaio 2009 indirizzata all'On. Ministro degli Esteri, con la quale la Commissione Europea notifica una **costituzione in mora** ex art. 226 nei confronti della Repubblica Italiana in relazione all'oggetto.

Nell'attirare l'attenzione sul termine **di due mesi**, a partire dal 2 febbraio 2009, entro il quale le Autorità italiane sono invitate a far conoscere le osservazioni richieste in merito, si resta in attesa di cortese risposta in tempo utile.

Primo Consigliere
Vincenzo Celeste

Alleg. N. 1
SMS



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29/01/2009

2008/2194
C(2009) 0286

Signor Ministro,

la Commissione ha l'onore di attirare l'attenzione del Suo governo sull'applicazione in Italia della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE: *gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM10 nell'aria ambiente, valutate a norma dell'articolo 7, non superino i valori limite indicati nella sezione I dell'allegato III a decorrere dalle date ivi indicate.*

L'allegato III della direttiva 1999/30/CE prevede due tipi di valori limite per le particelle PM10: un valore di concentrazione annuale di 40 µg/m³ ed un valore di concentrazione giornaliero di 50 µg/m³, il cui superamento non deve verificarsi più di 35 volte per anno civile.

In forza dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri devono presentare relazioni annuali sui valori limite giornalieri ed annuali da osservare per le particelle PM10.

Per quanto riguarda l'Italia, la valutazione effettuata dalla Commissione delle relazioni annuali trasmesse per gli anni 2005, 2006 e 2007 ha rivelato l'esistenza di superamenti dei valori limite di particelle PM10 in numerose zone ed agglomerati urbani, indice del fatto che in Italia esiste una tendenza al superamento dei valori limite di PM10 di lungo periodo e che non si può escludere che in futuro le stesse o altre aree possano presentare dei superamenti.

S.E On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 ROMA

La direttiva 2008/50/CE è entrata in vigore l'11 giugno 2008. Essa sostituisce le direttive 96/62/CE e 1999/30/CE due anni dopo la sua entrata in vigore.

La direttiva 2008/50/CE non dispone alcuna modifica dei valori limite applicabili alle particelle PM10; tuttavia, ai sensi del suo articolo 22, gli Stati membri possono notificare alla Commissione che talune zone o agglomerati che superano i valori limite per le particelle PM10 soddisfano le condizioni previste per il loro esonero dagli obblighi di applicazione dei detti valori limite per un periodo di tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.

Con lettera del 30 giugno 2008, la Commissione informava le autorità italiane del fatto che, in considerazione dei superamenti dei valori limite di PM10 rilevati, e in assenza di una notifica ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE entro e non oltre il 31 ottobre 2008, avrebbe avviato nei confronti dell'Italia una procedura ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.

L'Italia rispondeva con lettere del 3 ottobre e del 16 ottobre 2008, trasmettendo alla Commissione informazioni sulle misure programmate o decise da 14 regioni e 2 province autonome per contrastare il superamento dei limiti di inquinanti atmosferici registrato in alcuni agglomerati urbani nel 2006.

Le misure programmate o decise appartengono a 3 grandi gruppi:

- misure relative alla riduzione delle emissioni nocive del settore mobilità e trasporti (rinnovo parco veicoli pubblici, incentivi per rinnovo parco autoveicoli e/o motocicli privati, domeniche ecologiche con blocco del traffico, razionalizzazione trasporto merci, incentivazione taxi collettivi, realizzazione piste ciclabili, tramvie, ecc.);
- misure relative alla riduzione di emissioni nocive del settore dell'edilizia pubblica e privata e dell'industria (incentivi per passaggio a sistemi di riscaldamento più efficienti e con minori emissioni, incentivi per la realizzazione di impianti foto-termici e fotovoltaici, teleriscaldamento, certificazione energetica degli edifici, ecc.);
- misure relative a una migliore informazione dei decisori e dei cittadini (studi, monitoraggi, azioni di sensibilizzazione, progetti pilota, ecc.).

Per il momento, tuttavia, non è pervenuta alla Commissione alcuna notifica ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE per le zone e le agglomerazioni per le quali il superamento dei valori limite persiste.

Tenuto conto dell'esigenza di garantire che la portata e gli effetti dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE non siano svuotati di contenuto, la Commissione considera l'assenza di notifica per le zone e agglomerati che hanno registrato un superamento dei valori limite di PM10 un'indicazione del fatto che la deroga di cui all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 2008/50/CE non si applica.

Alla luce delle relazioni trasmesse dall'Italia, che indicano la presenza di superamenti dei valori limite di PM10 numerose zone e agglomerati urbani, indice di una tendenza al superamento dei valori limite di lungo periodo, la Commissione è del parere che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.

ALLEGATO ITALIA

**Agglomerati in cui sono stati superati i valori limite di PM10 nel 2006 e nel 2007 e
che non sono state oggetto di richiesta di proroga**

Codice paese	Codice agglomerato	Denominazione agglomerato	Superamento 2007 PM10 VL 24h	Superamento 2007 PM10 VL anno	Superamento 2006 PM10 VL 24h	Superamento 2006 PM10 VL anno
IT	IT0101	Torino 01	Si	Si	Si	Si
IT	IT0103	TORINO-AGGLOMERATO	Si	Si	Si	Si
IT	IT0104	VERCELLI 01	Si	Si	Si	Si
IT	IT0105	VERCELLI 02	Si	No	Si	No
IT	IT0106	NOVARA 01	Si	Si	Si	Si
IT	IT0107	NOVARA 02	Si	Si	Si	Si
IT	IT0108	CUNEO 01	Si	No	Si	Si
IT	IT0109	CUNEO 02	Si	No	Si	No
IT	IT0110	ASTI 01	Si	No	Si	Si
IT	IT0111	ASTI 02	Si	No	Si	No
IT	IT0112	ALESSANDRIA 01	Si	Si	Si	Si
IT	IT0113	ALESSANDRIA 02	Si	No	Si	Si
IT	IT0114	BIELLA 01	Si	No	Si	No
IT	IT0201	ZONA DI RISANAMENTO	Si	No	Si	No
IT	IT0301 codice aggl. 2007	Agglomerati urbani (A1)	Si	Si		
IT	IT0302 codice aggl. 2007	Zona urbanizzata (A2)	Si	Si		
IT	IT0303 codice aggl. 2007	Zona di pianura (B)	Si	Si		
IT	IT0304 codice aggl. 2007	Zona prealpina e appenninica (C1)	Si	No		
IT	IT0305 codice aggl. 2007	zona alpina (C2)	Si	No		
IT	IT0401	ZONA A	Si	Si	Si	Si
IT	IT0501	A	Si	Si	Si	Si
IT	IT0601	Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta	Si	No	Si	No
IT	IT0602d	AREA TRIESTINA	Si	No	Si	No
IT	IT0603d	AREA PORDENONESE	Si	No	Si	No
IT	IT0604	Zona di risanamento - Area beneventana	Si	No		
IT	IT0701	COMUNE DI GENOVA	Si	No	Si	Si
IT	IT0703	AREE URBANE CON FONTI EMITTENTI MISTE -LA SPEZIA	Si	Si	Si	No
IT	IT0705	AREE URBANE IN CUI PREVALE LA FONTE PRODUTTIVA-BORMIDA	Si	No	Si	No
IT	IT0800	ZONA A PROVINCIA DI PIACENZA	Si	No	Si	Si

Codice paese	Codice agglomerato	Denominazione agglomerato	Superamen to 2007 PM10 VL 24h	Superamen to 2007 PM10 VL anno	Superamen to 2006 PM10 VL 24h	Superamen to 2006 PM10 VL anno
IT	IT0802	AGGLOMERATO R1 PIACENZA	Si	No	Si	Si
IT	IT0812	AGGLOMERATO R2 PARMA	Si	No	Si	Si
IT	IT0822	AGGLOMERATO R3 REGGIO EMILIA	Si	Si	Si	Si
IT	IT0823	AGGLOMERATO R12 REGGIO EMILIA	Si	No	Si	No
IT	IT0832	AGGLOMERATO R4 MODENA	Si	Si	Si	Si
IT	IT0842	AGGLOMERATO R6 BOLOGNA	Si	Si	Si	Si
IT	IT0843	AGGLOMERATO R7 IMOLA	Si	No	Si	No
IT	IT0852	AGGLOMERATO R8 FERRARA	Si	Si	Si	Si
IT	IT0872	AGGLOMERATO R11 FORLÌ/CESENA	Si	No	Si	No
IT	IT0882	AGGLOMERATO R13 RIMINI	Si	No	Si	No
IT	IT0902	ZONA DI RISANAMENTO COMUNALE	Si	No	Si	Si
IT	IT0903	ZONA DI RISANAMENTO DI PISA-LIVORNO	Si	No	Si	No
IT	IT0904	ZONA DI RISANAMENTO DELLA PIANA LUCCHESE	Si	No	Si	No
IT	IT0905	ZONA DI RISANAMENTO DELL'AREA METROPOLITANA DI FIRENZE-PRATO	Si	Si	Si	No
IT	IT1002	CONCA TERNANA	Si	No	Si	Si
IT	IT1101	ZONA A	Si	Si	Si	Si
IT	IT1201	ROMA	Si	Si	Si	Si
IT	IT1202	FROSINONE	Si	Si	Si	Si
IT	IT1203	Z2	Si	No	Si	No
IT	IT1601	A (aree urbane)	Si	No	Si	No
IT	IT1603	C (aree urbaNo-industriali)	Si	Si	Si	Si
IT	IT1605	E (aree con criticità locali)	Si	Si	Si	Si
IT	IT19A1	Palermo, Villabate, Bagheria, Monreale, Altofonte (A1)	Si	Si	Si	Si
IT	IT19A5	Agrigento, Porto Empedocle, Canicattì (A5)	Si	Si	Si	Si
IT	IT19A6	MesSina (A6)	Si	No	Si	No
IT	IT19R2	Siracusa, Priolo, Melilli, Augusta, Floridia, SolarìNo (R2)	Si	Si	Si	Si

La Commissione invita il Suo governo, in conformità all'articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, a trasmettere le osservazioni su quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente lettera.

Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle osservazioni entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo.

Voglia gradire Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione



PER COPIA CONFORME

Per la Segretaria generale,




Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

606



Bruxelles, 02.02.2009
SG-Grefe (2009)D/495

RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 5/11
1040 - BRUXELLES

Oggetto: Costituzione in mora
Infrazione n. 2008/2194

Il Segretariato Generale ha il pregio di trasmettere in allegato, per cortese inoltro al Ministro degli Affari esteri, una lettera della Commissione relativa all'oggetto suindicato.

Per la Segretaria generale

Karl VON KEMPIS

All.: C(2009) 0286

IT